

Ufficio d'ambito di Lecco

Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 25 maggio 2020

DELIBERAZIONE n. 179/20

Oggetto: Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale. Aggiornamento.

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 18.00, presso la sala riunioni al 3° piano dello stabile provinciale in corso Matteotti 3 a Lecco, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti i Signori:

Componente	Nome e cognome	Presente	Assente
Vicesindaco di Sirtori - Presidente	Paolo Negri	X	
Sindaco di Brivio - Vicepresidente	Federico Airoidi		X
Consigliere di Calolziocorte	Marco Domenico Bonaiti	X	
Vicesindaco di Moggio	Davide Combi	X	
Consigliere di Robbiate	Mario Giovanardi	X*	

*Il Consigliere Giovanardi ha partecipato in collegamento da remoto.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il Direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- il d.P.C.M. 13 ottobre 2016, recante "*Tariffa sociale del servizio idrico integrato*", ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (all'articolo 1) che "*il quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante/giorno*", prevedendo che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;

- l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ridenominata a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 e il relativo allegato TIBSI, in coerenza con le disposizioni recate dal predetto d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un *bonus sociale idrico* a decorrere dal 1 gennaio 2018;

- l'ARERA, con la successiva deliberazione n. 227/2018/R/IDR del 5 aprile 2018, ha specificamente disciplinato le “*Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati*”;

- il TIBSI ha definito le condizioni di ammissibilità al *bonus sociale idrico*, sulla base del livello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;

- il TIBSI ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate, prevedendo:

- che il *bonus sociale idrico* abbia natura pro capite e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata, determinata, ai sensi dell'articolo 5 del TICS, commisurandone il valore a un consumo minimo vitale di 50 litri/abitate/giorno (pari a 18,25 metri cubi annui), secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un *bonus idrico integrativo*;
- a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica, una riduzione applicata pro quota giorno ai corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto, per l'erogazione in bolletta del *bonus sociale idrico*, ovvero, eventualmente, una tantum in relazione all'eventuale *bonus idrico integrativo*;
- di erogare il *bonus sociale idrico* agli utenti indiretti mediante il riconoscimento di un contributo una tantum, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;
- che le modalità di erogazione dell'agevolazione migliorativa siano individuate e approvate dagli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse specificità territoriali, eventualmente salvaguardando quelle attualmente operative su base locale;

- con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del *bonus sociale idrico* agli utenti economicamente disagiati, il TIBSI ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1° gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

- con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'ARERA ha poi provveduto al riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, e, in particolare, ha previsto che la citata componente perequativa UI3 sia quantificata in 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto;

- infine, con la deliberazione 499/2019/R/COM, l'ARERA, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2020, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso da parte delle famiglie economicamente svantaggiate

al bonus sociale idrico, di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ponendo tale valore soglia pari a euro 8.265.

CONSIDERATO che l'Ufficio d'ambito ha approvato il "*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*" (cfr. deliberazioni n. 131/18 del 18.12.2018) nel quale si stabilisce che, al fine di ridurre l'onere per tutti i soggetti coinvolti nella procedura, nonché per gli utenti finali beneficiari, le modalità applicative del *bonus idrico integrativo locale* alle utenze economicamente disagiate avvenga attraverso le medesime modalità previste dal *bonus sociale idrico nazionale* disciplinato dall'ARERA;

DATO ATTO, in particolare, che:

- il valore dell'ammontare del *bonus integrativo locale* compensa le quote variabili di fognatura e depurazione e, per la parte eccedente il bonus sociale idrico nazionale, la quota variabile di acquedotto fino ad un consumo pari al doppio del limite inferiore della fascia di consumo cui si applica la tariffa base;
- gli utenti aventi diritto al *bonus integrativo* sono i medesimi ammessi al sistema nazionale di agevolazioni, tuttavia esclusivamente per il periodo in cui l'utente risulti presente sulla rete del gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco;
- l'erogazione del *bonus integrativo* è garantita direttamente dal Gestore con le medesime modalità stabilite per il *bonus sociale*; le modalità di riconoscimento all'utenza del *bonus integrativo* sono:
 - a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall'art .38 del RQSII, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa b_1 , espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alle quote variabili dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento è stato di recente integrato con le disposizioni recate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel quale, in sede di conversione nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto l'articolo 57-bis, prevedendo tra l'altro che:

- ai beneficiari del Reddito di cittadinanza siano estese anche le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 221/15;
- "*a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprend[a], con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'Autorità*";

PRESO ATTO che l'ARERA, con deliberazione n. 3/2020/R/IDR del 14 gennaio 2020, ha apportato modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con il predetto articolo 57-bis, disponendo in particolare che:

- i titolari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al decreto legge n. 4/19 abbiano accesso al meccanismo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica

e possano beneficiare dell'agevolazione secondo quanto già previsto per i titolari del *bonus sociale idrico*;

- ai fini della quantificazione dell'agevolazione, il *bonus sociale idrico* venga calcolato da ciascun gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie, definite secondo i criteri individuati dall'articolo 5 e 6 del TICS:

✓ la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

✓ la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

✓ la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione;

- la componente perequativa UI3 sia applicata, a far data dal 1° gennaio 2020, a tutte le utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale ovvero destinatarie del Rdc/Pdc, garantendo la coerenza tra l'agevolazione erogata agli utenti – che, alla luce della normativa primaria di recente emanazione, è relativa alla fornitura idrica afferente sia al servizio di acquedotto sia ai servizi di fognatura e depurazione – e il relativo onere;

PRESO ATTO che le disposizioni introdotte dalla delibera ARERA n. 3/2020/R/IDR trovano applicazione dal 1 gennaio 2020;

RAVVISATA la necessità di modificare il testo del vigente “*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*” per adeguarlo alle novità introdotte dalla deliberazione ARERA n. 3/2020/R/IDR del 14 gennaio 2020, in particolare:

- estendendo il *bonus idrico integrativo locale* anche ai titolari di Reddito di cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc);
- stabilendo che l'importo del *bonus integrativo locale* compensi anche per le quote variabili di fognatura e depurazione, oltre che per la quota variabile di acquedotto (fino ad un consumo pari al doppio del limite inferiore della fascia di consumo cui si applica la tariffa base) come già previsto in precedenza, solo per la parte eccedente il bonus sociale idrico nazionale;

VISTA la proposta di nuovo “*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*” presentata dal direttore dell'Ufficio d'ambito di Lecco;

Con l'astensione del Consigliere Bonaiti e il voto favorevole dei Consiglieri Negri, Combi e Giovanardi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo “*Regolamento per la gestione del bonus idrico integrativo locale*”, costituente l'allegato A) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al direttore per tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione tra cui la trasmissione del presente atto al Gestore del SII, Lario Reti Holding S.p.A., a tutti i Comuni dell'ATO di Lecco e alle associazioni dei consumatori, con la richiesta di dare opportuna notizia dell'iniziativa sul proprio sito *web* e attraverso ogni altro canale informativo a propria disposizione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 25 maggio 2020

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Paolo Negri

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO
F.to Elena Arena